

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2501

Sostegno al reddito - Ratifica convenzione Regione Puglia/Inps.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, di concerto con l'Assessore alla Formazione Professionale Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Francesca Abbrescia, dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro, Luisa Anna Fiore, e dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto di seguito:

Con deliberazione di Giunta regionale n.249 del 19.02.2013 è stato approvato il Piano straordinario per i percettori di ammortizzatori sociali. Fra i vari interventi previsti rientra anche il sostegno al reddito in favore di quei lavoratori che sulla base degli Accordi sottoscritti con le parti sociali risultino esclusi dalla fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013.

Con atto dirigenziale n. 609 in data 6 agosto 2013 è stato approvato il relativo avviso pubblico finalizzato alla acquisizione delle istanze dei potenziali beneficiari al quale hanno aderito n. 4139 lavoratori.

Considerato l'elevato numero di potenziali beneficiari, al fine di procedere ad una tempestiva liquidazione delle somme in favore degli stessi, la Regione Puglia ha chiesto la collaborazione dell'Inps per la liquidazione delle somme eventualmente spettanti ai lavoratori.

Considerato che la copertura finanziaria è assicurata dagli impegni assunti dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale con atti dirigenziali n.2098/2012 per 10.075.778,87 e n.1398/08 per 814.156,84.

Preso atto della disponibilità dell'Istituto, si rende necessario procedere alla modifica della DGR 249/2013 nella parte in cui dispone che i sussidi saranno erogati direttamente dalla Regione Puglia e procedere alla approvazione dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, delegando alla firma dello stesso L'Assessore al Lavoro;

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 -

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori al Lavoro e alla Formazione Professionale

viste le dichiarazioni posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di delegare l'Assessore al Lavoro alla sottoscrizione della convenzione con l'INPS;
4. di incaricare il Servizio Politiche per il Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Convenzione tra la Regione Puglia e l'INPS in attuazione del Piano Straordinario per i percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 19/02/2013.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, alla via _____, _____, con la presente scrittura

TRA

la Regione Puglia, con sede in _____, alla via _____, Partita IVA _____, in persona del _____, legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della _____ n. _____ del _____;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato dal Presidente Dott. Antonio Mastrapasqua, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959 con procura speciale al Direttore Regionale per la Puglia, nato a _____ il _____ CF _____

Premesso che

la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n.249 del 19/02/2013 ha approvato il Piano Straordinario per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al reddito riconoscendo un sussidio speciale ai lavoratori colpiti dalla crisi che abbiano maturato il diritto alla mobilità in deroga per l'anno 2012 e che per effetto dell'Accordo tra Regione e parti sociali e datoriali siglato in data 1 febbraio 2013 risultano esclusi dalla platea dei beneficiari della mobilità in deroga e a tutt'oggi privi di occupazione;

l'INPS è l'ente istituzionalmente preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori e che, pertanto, dispone di una collaudata struttura organizzativa preposta all'erogazione delle predette prestazioni;

la Regione Puglia (di seguito Regione) e l'INPS hanno avviato un percorso di collaborazione e condivisione di obiettivi nell'ottica di supportare la collettività più svantaggiata;

la Regione finanzia interamente l'intervento volto all'erogazione del predetto sussidio speciale con uno stanziamento di euro _____ comprensivi anche degli oneri per il costo del servizio di pagamento svolto dall'INPS;

Con propria deliberazione n. del La Regione Puglia ha autorizzato il Presidente a procedere alla sottoscrizione della Convenzione in parola;

con determinazione n. del ... il Presidente dell'INPS ha approvato la presente convenzione, autorizzando il Direttore regionale della Puglia alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della convenzione

La Regione si impegna ad erogare, per il tramite dell' INPS, un sussidio speciale di sostegno al reddito di euro 500 mensili al lordo delle ritenute fiscali per una durata massima pari a 5 mensilità, ai soggetti individuati dalla Regione con le modalità e nei termini previsti nel successivo articolo 2.

Tale sussidio non darà titolo all'accreditamento di alcuna contribuzione previdenziale figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

Il sussidio inoltre non è cumulabile con nessun altro intervento di sostegno al reddito collegato alla situazione lavorativa del soggetto e, in particolare a nessuna tipologia di ammortizzatore sociale prevista dall'ordinamento.

Art. 2

Adempimenti delle parti

La Regione individua i beneficiari del sussidio - previo accertamento delle condizioni previste nel Patto di servizio e della sottoscrizione da parte degli stessi con i Centri per l'impiego del c.d. "patto di servizio" di cui al Piano straordinario citato in premessa - e trasmette all'INPS, a mezzo PEC, in file excel, l'elenco dei beneficiari contenente i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e codice IBAN. La Regione è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati.

L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 3, si impegna ad erogare ai beneficiari indicati dalla Regione una prima tranche del sussidio speciale pari all'importo di due mensilità (euro 1.000).

Eventuali ritardi dovuti all'incapienza della provvista finanziaria, non sono imputabili all'INPS.

La Regione dopo aver accertato - tramite i centri per l'impiego - l'effettiva partecipazione ai percorsi di politica attiva dei beneficiari della prima tranche di pagamento e che gli stessi non siano incorsi nelle cause di decadenza previste nel predetto Patto di servizio, invierà all'INPS, a mezzo PEC, un altro file excel con i nominativi di coloro tra i predetti beneficiari ai quali corrispondere la seconda tranche, pari alle altre tre mensilità (euro 1.500) del sussidio speciale.-

Art. 3

Provvista Finanziaria

La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione (IBAN), la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio speciale. La provvista finanziaria sarà comprensiva anche del compenso previsto al comma successivo a favore dell'Inps per il servizio di pagamento delle *tranches*.

L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento del sussidio speciale e dei compensi dovuti all'Istituto di cui al successivo articolo 4, costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento delle predette tranches. L'INPS provvederà a controllare che la provvista finanziaria sia sufficientemente capiente rispetto alle somme necessarie a copertura del sussidio e del compenso dovuto all'Inps in base al numero dei beneficiari indicati dalla

Regione. Nel caso fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista, l'INPS sospenderà ogni pagamento e contestualmente comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie.

E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

Art. 4 Costo del servizio

La Regione riconosce all'INPS a titolo di compenso per l'erogazione del servizio di pagamento del sussidio speciale.....a semestre per tutti i pagamenti effettuati in favore di ogni singolo beneficiario; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato contestualmente alla provvista finanziaria di cui al comma 1.

Eventuali maggiori oneri saranno corrisposti all' esito dell'approvazione del prossimo bilancio regionale.

Art.5 Criteri, modalità e responsabilità per l'individuazione dei destinatari

E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari del sussidio speciale di sostegno al reddito nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'art. 2; sarà, pertanto, cura della Regione verificare sia la sussistenza dei requisiti stabiliti per l'accesso al beneficio nonché le condizioni per l'erogazione della seconda tranche del sussidio speciale.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione. Questa provvederà anche al recupero delle somme erogate nel caso di decadenza - dichiarata dalla Regione, per le motivazioni previste al punto c del Piano straordinario indicato nelle premesse - dal godimento del sussidio speciale per riconoscimento sopravvenuto di un trattamento in deroga di sostegno al reddito.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito all'INPS della somma occorrente per il pagamento del sussidio speciale di sostegno al reddito.

Art.6 Contenzioso

Con riferimento a quanto disposto nell'art.5 gli eventuali ricorsi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

Per le eventuali controversie giudiziarie sul sussidio speciale di cui alla presente Convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Art. 7
Monitoraggio

L'INPS si impegna a comunicare alla Regione per ogni tranche di pagamento l'importo erogato e l'elenco dei beneficiari del sussidio speciale di sostegno al reddito.

Art. 8
Trattamento dati personali

L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali che acquisiscono in forza della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del citato D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, assicurano che i dati suddetti siano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Entrambe le parti assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e che il trattamento degli stessi sia operato da soggetti nominati quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30, del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 9
Durata

La presente Convenzione ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa. Entro tale termine, la Regione trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei beneficiari indicati nell'art. 2.

L'Istituto potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

Data _____

REGIONE PUGLIA*

INPS*

* sottoscrizione con firma digitale